SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1461)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1978

Modifica del secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 92 della Costituzione, al secondo comma, conferisce al Capo dello Stato il potere di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, dei Ministri. La norma non disciplina il caso di revoca della nomina di uno o di più Ministri, in costanza di fiducia delle Camere nei confronti del Governo. Può, invece, rendersi necessario, senza aprire ufficialmente una crisi, sostituire un Ministro che non goda più la fiducia delle Assemblee o dello stesso Presidente del Consiglio: il meccanismo più agevole potrebbe essere quello di una mera sostituzione attraverso un atto del Capo dello Stato, posto in essere su specifica proposta del Presidente del Consiglio. A seguito della intervenuta revoca, le norme regolamentari relative al funzionamento delle due Camere consentiranno di esprimere anche formalmente le valutazioni politiche reputate opportune.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4